



**DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
E DEL MINISTRO DELLO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DEL 6 APRILE 2020**

attuazione articolo 96 del D.L. 18/2020

misure a sostegno dello sport: indennità 600 euro agli sportivi

[commento alla versione del decreto oggi disponibile](#)

con riserva di tornare sui singoli argomenti per ampliarli e/o modificarli
sulla base dei chiarimenti e dei provvedimenti attuativi che interverranno

E' finalmente disponibile la versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato del tanto atteso decreto in epigrafe, nel quale sono contenute le istruzioni per rivolgere domanda alla società Sport e Salute del contributo riservato ai collaboratori sportivi dall'**articolo 96 del D.L. 18/2020** (c.d. “decreto cura Italia”) che si riporta di seguito per comodità di lettura:

Art. 96

(Indennità collaboratori sportivi)

1. L'indennità di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.



PREMESSA

Come specificato nelle FAQ (quesito nr. 33) presenti sul sito ufficiale della società **Sport e Salute**, cui potete accedere posizionando il mouse **qui** e premendo CTRL-clic, **non è previsto alcun modulo autocertificativo**, contrariamente a quanto si è finora letto sui social a firma di ... esperti autoreferenziali a vario titolo.

Il mio Studio ha sempre raccomandato di attendere prudentemente il decreto attuativo prima di valutare come organizzarsi e come poter operare.

Per accedere al contributo basterà compilare i vari campi della procedura on line, **ricordando che essa prevede la sottoscrizione telematica di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con valore legale e pertanto punibile se recante falsità.**

CHI SONO I DESTINATARI

L'indennità spetta una sola volta anche se il collaboratore sportivo intrattiene più rapporti con enti dilettantistici.

L'indennità sul mese di marzo 2020 per gli sportivi riguarda coloro che risultano titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, **nonché presso associazioni e società sportive dilettantistiche** (quindi solo quelle regolarmente iscritte al Registro nazionale CONI).

Il termine “collaborazione” non va inteso come “collaborazione coordinata e continuativa”: questa tipologia di contratto (abbreviata in “co.co.co.”) è stata già oggetto di contributo di 600 euro da parte dell'Inps ai sensi dell'articolo 27 del “Cura Italia” e pertanto non appare interessata dal decreto odierno.

Il rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa* ha natura di lavoro parasubordinato, prevede una posizione INPS presso la cosiddetta Gestione Separata, assegnata per effetto una comunicazione iniziale di avvio del rapporto tramite il modello telematico UNILAV, e dà luogo ad una retribuzione su cui gravano tassazione Irpef e contribuzione Inps, certificata da regolare cedolino paga consegnato al lavoratore e successiva comunicazione all'Inps dei flussi retributivi a mezzo procedura UNIEMENS.

Non va pertanto confusa con il classico rapporto dilettantistico che dà diritto al rimborso sportivo esentasse fino a 10mila euro, frequentemente certificato da una semplice quietanza rilasciata dall'istruttore, atleta, ecc. al momento della riscossione.

L'indennità oggetto del decreto interministeriale odierno riguarda pertanto i rapporti dilettantistici normati dall'articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR: si tratta di prestazioni diverse da quelle di lavoro professionale - autonomo – subordinato – parasubordinato.

Le prestazioni dilettantistiche in questione sono remunerate con *“indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e i compensi erogati (...) per prestazioni di natura non professionale (...) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali (...), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. (...)”*

L'indennità spetta anche ai tutor del progetto Sport di Classe, se per il mese di marzo non sia stato percepito il corrispettivo previsto da tale progetto.

I rapporti dilettantistici per i quali è prevista l'indennità di 600 euro sono tassativamente quelli che:



a) erano già in essere alla data del **23 febbraio 2020** e non cessati al **17 marzo 2020**, data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

b) sono resi a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o a FSN, EPS, DSA riconosciute dal CONI (come si è già detto);

Il fatto che il decreto precisi l'imputazione “sul mese di marzo” può significare che anche per gli sportivi è previsto un ulteriore aiuto sui mesi successivi.

Per la natura e il corretto inquadramento dei rapporti sportivi dilettantistici occorre necessariamente rimandare:

- alla Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui contenuto va ritenuto inderogabile, soprattutto per le caratteristiche del soggetto erogante, per la necessità dell'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica, inclusa didattica e formazione, per i requisiti che deve avere il collaboratore sportivo in ordine ad un suo illegittimo impiego professionale, subordinato o parasubordinato.
- alle delibere CONI 1566/2016, 1568/2017, 1569/2017 che hanno specificato quali sono le discipline sportive dilettantistiche riconosciute, discipline al di fuori delle quali non è consentito ricorrere al cosiddetto rimborso sportivo.

A CHI **NON** SPETTA L'INDENNITA'

In breve: chi è titolare di redditi da lavoro o di pensione, **non può chiedere l'indennità**, pertanto essa va intesa rivolta ai soli collaboratori dilettanti che **non** abbiano altri redditi da lavoro.

Secondo quanto indicato dall'articolo 3 dell'odierno decreto, l'indennità **non spetta**, fra gli altri:

- ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività abituale (anche non esclusiva) di arti e professioni, anche in forma associata; si ritiene che anche i soci delle cosiddette “società tra professionisti” rientrino fra i soggetti non autorizzati a richiedere l'indennità;
- agli amministratori, sindaci, revisori di società, collaboratori di giornali e riviste, e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai titolari di redditi per diritti di autore e inventore, di utilizzo opere dell'ingegno, brevetti, processi e formule industriali, commerciali e scientifiche;
- ai titolari di redditi da partecipazioni agli utili nei residuali casi di associazioni in partecipazione in cui l'apporto sia di lavoro e non di denaro (casistica alquanto improbabile dato che l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro);
- ai titolari di utili in qualità di promotori-fondatori di società;
- a coloro che hanno percepito indennità di cessazione di rapporti di agenzia;
- a chi percepisce redditi per attività di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario
- agli sportivi professionisti
- ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, incluso chi ha percepito indennità o risarcimenti suppletivi per crediti di lavoro a seguito di sentenza;
- ai titolari di pensione e di assegni ad essa equiparati (si ritiene ragionevolmente sia inclusa la pensione di reversibilità);
- ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, della piccola pesca,



- agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- ai titolari di indennità e compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti nella loro tale qualità ma riscossi da terzi diversi dal datore di lavoro, ad esclusione delle retribuzioni che per contratto o per legge devono essere riversate al datore di lavoro o allo Stato;
 - ai titolari di borsa di studio, assegno o sussidio per fini di studio o addestramento professionale quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - ai percettori di compensi per attività libero professionale intramuraria dei dipendenti del SSN;
 - ai percettori di indennità e gettoni corrisposti da enti pubblici per l'esercizio di pubbliche funzioni (ad esempio la partecipazione al seggio elettorale);
 - ai titolari di indennità per attività parlamentare;
 - ai titolari di rendite a tempo determinato e di quelle vitalizie, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle con funzione previdenziale;
 - agli ex coniugi titolari di assegni periodici (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) nella misura in cui risultano da provvedimento del giudice;
 - ai titolari di assegno periodico derivante da testamento o da donazione modale (la donazione a fronte di un beneficio a favore del donante, in questo caso l'assegno periodico);
 - ai beneficiari di assegni alimentari decisi da sentenza, che rispetto al soggetto erogante sono coniugi, figli anche adottivi, discendenti prossimi in mancanza di figli, genitori, suoceri, fratelli e sorelle.
 - Ai titolari di compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili secondo specifiche disposizioni normative.

L'indennità non spetta altresì a chi abbia fatto domanda o (si ritiene ragionevolmente) intenda farlo, per ottenere una delle altre prestazioni a valere sul mese di marzo previste dal “**Cura Italia**” di cui agli articoli:

- 19 – 20 – 21 – 22 – Cassa Integrazione per lavoratori dipendenti;
- 27 – Sussidio ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società;
- 28 – Sussidio ad artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS Inps, agenti di commercio;
- 29 – Sussidio a lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il 1/1/2019 e il 17/3/2020
- 30 – Sussidio per operai agricoli a tempo determinato;
- 38 – Lavoratori autonomi iscritti al fondo lavoratori dello Spettacolo ex Enpals
- 44 – Professionisti iscritti ad Ordini ed alla rispettiva Cassa di previdenza.

L'indennità non spetta neanche ai titolari di Reddito di Cittadinanza.

L'indennità non spetta infine, va ribadito, a chi collabori con associazioni e società sportive **non iscritte al Registro CONI**.

(segue)



CHI PUO' REDIGERE LA DOMANDA E QUALI DOCUMENTI DEVE ALLEGARE

Come specificano le FAQ presenti sul sito della società Sport e Salute, la domanda di contributo è predisposta dal diretto interessato: il motivo sta proprio nel fatto che la procedura telematica prevede la compilazione di un'autocertificazione a video.

I documenti da allegare sono:

- a) fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità valido;
- b) copia del contratto o dell'incarico di collaborazione (ovviamente firmato da entrambe le parti).

Nel caso non sia stato mai sottoscritto un incarico, l'interessato può allegare la quietanza o ricevuta del compenso relativo al mese di febbraio 2020.

Detta quietanza deve contenere almeno:

- dati anagrafici completi del collaboratore
- dati anagrafici completi del club committente
- importo pagato (se superiore ad euro 77,47: attenzione alla marca da euro 2,00 che deve recare data di emissione anteriore o uguale a quella della ricevuta per non incorrere in possibili sanzioni per tardivo assolvimento dell'imposta di bollo)
- data di pagamento
- causale completa del pagamento - ad esempio: "competenze a me dovute per le prestazioni di natura dilettantistica svolte quale Vs. istruttore del corso di durante il mese di febbraio 2020, per un totale di nr. ... lezioni tenute ai Vs. tesserati, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera m) del Dpr 917/86; importo riscosso a mezzo... (assegno bancario, bonifico sul mio conto corrente con Iban, ecc.)

Ci sono club dilettantistici che emettono i classici cedolini-paga anche per le prestazioni dilettantistiche esenti Irpef sotto la soglia di euro 10mila: in tal caso la quietanza può essere sostituita da copia del cedolino medesimo integrata con gli estremi dell'avvenuto pagamento.

La consegna del cedolino-paga al lavoratore rappresenta il riconoscimento del debito che il datore o committente ha verso di lui ma non ha valore dimostrativo del pagamento avvenuto, a meno che non sia espressamente quietanzato dal lavoratore (o che il pagamento sia dimostrato da copia di bonifico o da copia dell'assegno bancario a sua volta firmato "per ricevuta" dal lavoratore ma sempre fatto salvo il buon fine dell'assegno).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti aventi diritto all'indennità chiedono l'erogazione **a partire dalle ore 14 di martedì 7 aprile 2020 ed entro il 30 aprile 2020**, rivolgendosi a SPORT E SALUTE SPA, collegandosi al sito web di essa ed entrando nella piattaforma informatica prevista per tale prestazione.

La domanda è prevista in forma compilativa a video; i dati da tenere a disposizione che vengono richiesti durante l'elaborazione sono:

- a) dati anagrafici completi, incluso indirizzo email e telefono;
- b) dati del rapporto di collaborazione sportiva, fra cui i dati anagrafici esatti del club, la durata del rapporto, il compenso previsto, la tipologia di prestazione;
- c) il codice IBAN del soggetto avente diritto;
- d) l'assenso al trattamento dei dati personali (normativa privacy);
- e) i documenti più sopra già visti e cioè: copia fronte-retro di un documento di identità valido, la copia del contratto di collaborazione o lettera di incarico (o, in assenza, la quietanza o cedolino);
- f) autocertificazione ex Dpr 445/2000 di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23/2/2020 e ancora in vigore al 17/3/2020, di non percepimento per il mese di marzo di alcuno degli altri redditi o indennità sopra specificati.



ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE

Le domande rispettano l'ordine cronologico di ricevimento; le domande relative ai collaboratori che abbiano percepito nel 2019 compensi superiori a 10mila euro verranno trattate dopo che saranno state elaborate tutte le domande rivolte da chi non abbia superato tale limite, salvo disponibilità finanziarie ancora presenti sui fondi stanziati dallo Stato.

CONTROLLI – ISTRUTTORIA - EROGAZIONE

Sono previsti controlli sulla veridicità del contenuto delle domande, anche rivolgendosi agli Enti statali ispettivi quali l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail, le Direzioni provinciali del Lavoro; a mero titolo di notizia, a sua volta l'Agenzia delle Entrate, per espletare incarichi di controllo richiesti da enti esterni, può avvalersi della Guardia di Finanza.

I controlli descritti possono avvenire anche fisicamente presso i club sportivi.

La società Sport e Salute può richiedere documentazione integrativa agli interessati, che dovranno fornire i dati richiesti entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza del diritto all'indennità.

E' previsto che l'erogazione dell'indennità avvenga con bonifico bancario entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, una volta appurata la sua correttezza formale e fatti salvi i controlli appena descritti.

IMPORTANTISSIMO: ASPETTI TECNICI DA CONSIDERARE

La procedura telematica prevede tre fasi:

1) prenotazione – inviare un sms con il proprio codice fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile sul sito <https://www.sportesalute.eu>

Subito dopo arriverà, sempre tramite sms, un **codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e fascia oraria in cui si potrà compilare la domanda sulla piattaforma;**

Qualora non si riceva il messaggio sms, occorrerà nuovamente formulare la richiesta inviando un sms coi dati descritti e attendere la risposta.

Stessa procedura va eseguita nel caso di perdita dei dati pervenuti con sms.

2) accreditamento – per iscriversi occorre tenere a disposizione il codice di prenotazione appena ricevuto, il proprio indirizzo e-mail, il proprio codice fiscale.

3) compilazione e invio domanda – subito dopo l'accreditamento sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti ed eseguire l'invio.

L'accesso alla piattaforma avverrà nel giorno e orario indicato nell'sms iniziale; in caso di impossibilità ad accedere in tale spazio di tempo, si dovrà inviare un nuovo sms e attendere la risposta, come più sopra già descritto.

Nel momento dell'invio finale della domanda, la pratica può dirsi tecnicamente conclusa.

Se ci accorgiamo di aver compilato la domanda con errori, non è possibile correggerla: si raccomanda la massima attenzione nel predisporre e inserire tutti i dati richiesti.

- FINE -